

Codice A1610B

D.D. 13 settembre 2021, n. 580

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ALAGNA VALSESIA (VC) - Intervento: Variante n. 1 al Piano esecutivo convenzionato denominato "S.U.E. 11" per modifica del progetto architettonico del lotto 2. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 580/A1610B/2021**

**DEL 13/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ALAGNA VALSESIA (VC) – Intervento: Variante n. 1 al Piano esecutivo convenzionato denominato “S.U.E. 11” per modifica del progetto architettonico del lotto 2. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza della *omissis*, pervenuta dal Comune di Alagna Valsesia (VC), volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46

comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/AE/570/2020A/A1600A*

*Rif. n. 46853/A1610B del 22/04/2021*

*Rif. n. 46855/A1610B del 22/04/2021*

*Rif. n. 46856/A1610B del 22/04/2021*

*Rif. n. 46859/A1610B del 22/04/2021*

*Rif. n. 46860/A1610B del 22/04/2021*

*Rif. n. 46863/A1610B del 22/04/2021*

*Rif. n. 46864/A1610B del 22/04/2021*

*Rif. n. 79483/A1610B del 07/07/2021*

*Rif. n. 79487/A1610B del 07/07/2021*

*Rif. n. 89518/A1610B del 29/07/2021*

*Rif. n. 92071/A1610B del 04/08/2021*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Alagna Valsesia (VC)  
Intervento: Variante n. 1 al Piano esecutivo convenzionato denominato  
"S.U.E. 11" per modifica del progetto architettonico del lotto 2  
Istanza: [REDACTED]

Con riferimento alla documentazione progettuale e alla relazione paesaggistica inizialmente trasmesse in allegato all'istanza di: "Procedimento integrato di approvazione ai sensi dell'art. 43, comma 3 e seguenti della L.r. 56/77 e s.m.i. e contestuale approvazione della documentazione preliminare per l'avvio della fase di Verifica all'assoggettamento alla V.A.S. della variante n. 1 al Piano esecutivo convenzionato denominato "S.U.E. 11" per modifica del progetto architettonico del lotto 2, alla verifica di assoggettabilità alla VAS e all'autorizzazione paesaggistica" di competenza comunale, qui pervenuta dal Comune di Alagna Valsesia (VC), in data 22/04/2021, con nota prot. n. 2081 del 22/04/2021,

tenuto conto che il Settore scrivente, con nota prot. n. 59811 del 27/05/2021, ha evidenziato l'impossibilità di rilascio contestuale dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., se non a seguito della comunicazione delle risultanze della suddetta procedura di verifica e sul progetto definitivo,

preso atto che l'intervento di variante in oggetto è stato escluso dalla procedura di assoggettamento alla valutazione ambientale strategica con Determinazione del Comune di Alagna Valsesia – Settore Edilizia privata – n. 110 del 09/06/2021 (provvedimento pervenuto agli uffici scriventi in data 29/07/2021 con nota di trasmissione del Comune di Alagna Valsesia prot. n. 2872 del 09/06/2021) e a seguito della suddetta esclusione sono stati trasmessi dal Comune di Alagna Valsesia (VC) con nota prot. n. 3372 del 05/07/2021 e acquisiti dal Settore scrivente in data 07/07/2021, gli elaborati aggiornati a seguito della conclusione della verifica di Vas, ai fini del completamento della documentazione per l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

tenuto conto che il Settore scrivente ha altresì anticipato all'interno del procedimento di verifica di V.A.S. sopra richiamato la necessità di integrare la documentazione progettuale predisposta con specifiche attenzioni progettuali in relazione all'integrazione vegetazionale, morfologica, edilizia e compositiva rispetto all'edificato esistente e al lotto 1 che non viene modificato,

tenuto conto che la documentazione definitiva sopra citata pervenuta in data 07/07/2021 tiene conto di quanto espressamente richiesto dagli Uffici scriventi e di quanto richiesto nei pareri allegati al suddetto provvedimento di esclusione dalla V.A.S.,

vista l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Comune in data 4/08/2021 con nota prot. n. 3934 e qui pervenuta in data 04/08/2021, che presenta, oltre a dettagli progettuali relativi alle palazzine, ulteriori nuove soluzioni alternative per la definizione dei prospetti con un diverso utilizzo di materiali,

premesso che l'intervento in oggetto costituisce variante al PEC per il quale il Settore scrivente aveva già rilasciato autorizzazione paesaggistica con D.D. n. 135 del 19/04/2019,

tenuto conto che il progetto di variante riguarda solo il lotto 2, la cui progettazione è stata rivista ai fini di rendere più organica la soluzione proposta *“lasciando lo schema rigido e ortogonale e sostituendolo con un disegno più naturale e armonico, andando anche a rivalutare l'assetto planovolumetrico al fine di riportarlo ad una condizione di naturalità antecedente gli interventi di insediamento dell'area che aveva visto la creazione di una sorta di “collina/vallo” a metà del lotto e la creazione di un campo da calcio oggi comunque inutilizzabile. Oltre all'assetto planovolumetrico il progetto punta su un linguaggio architettonico fortemente contemporaneo, che attraverso l'impiego di materiali e texture tipiche dei luoghi e del costruito e con forti rimandi a quella che è la cultura materiale locale, vada a creare un progetto correttamente inserito nel paesaggio”*;

preso atto che tutte le previsioni previste dal PEC a suo tempo approvato e inerenti al Lotto 1, 3, ed alle opere di urbanizzazione non risultano oggetto di alcuna variazione;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

rilevato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con D.M. 1/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo", che tutela le aree circostanti al parco naturale Alta Valsesia che comprende il Massiccio del Rosa, il colle del Turlo e molte vette superiori ai 4.000 metri e le valli laterali, complessivamente di altissimo valore paesaggistico e di notevole richiamo turistico, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel suddetto provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella relative schede B011 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia di tutela spondale del Torrente Otro) in quanto gli interventi previsti non prevedono modifiche dell'assetto fluviale né interferenze con le condizioni di naturalità dello stesso;

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004 (territori coperti da foreste e boschi), che lambiscono solo marginalmente le aree interessate;

preso atto che, anche a seguito della variante, viene mantenuta la previsione del percorso di fruizione e belvedere della cascata dell'Otro, collocata appena a monte dell'insediamento in progetto e tutelata con D.M. 28/05/1927 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata d'Otro, della cascata delle Pisse, del Salto della Sesia, della cascata del Torrente Bianco", consentendo la valorizzazione del salto d'acqua all'interno del paesaggio alpino e mantenendone inalterata la percezione;

considerato che le scelte delle tipologie e l'impiego di materiali tradizionali quali il legno e la pietra (così come previsto nella soluzione progettuale con: "basamento in pietra basso e tetto e pareti verticali in lamiera scura", riportata nell'elaborato denominato: "Tav\_25b\_materiali\_varianti.pdf.p7m"), garantiscono la coerenza con le tipologie locali e con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato, pur reinterpretandoli in chiave contemporanea;

preso atto che le modifiche morfologiche previste consentono di ripristinare parzialmente la naturalità del pendio che negli anni è stato oggetto di sistemazioni morfologiche artificiose, quali quelle per la realizzazione del campo da calcio;

verificata la ridotta visibilità del lotto 2, che complessivamente risulterà poco emergente rispetto all'edificato presente in primo piano e rispetto alle visuali aperte dalla viabilità principale;

tenuto conto che è stata prevista la sistemazione a verde dell'area e che gli impianti arborei previsti, in particolare lungo il Torrente Otro, consentiranno di minimizzare ulteriormente la vista del complesso edilizio;

preso atto che ad oggi non viene rivista la progettazione del lotto 1, ma che, accertata la dissonanza con le nuove scelte progettuali e compositive, i richiedenti intendono rivederne la soluzione approvata;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si privilegi per i fabbricati la soluzione progettuale con: "basamento in pietra basso e tetto e pareti verticali in lamiera scura", riportata nell'elaborato denominato: "Tav\_25b\_materiali\_varianti.pdf.p7m" che prevede l'impiego di rivestimento in pietra locale per i prospetti;
- per la copertura e le pareti laterali delle palazzine si impieghi lamiera di colorazione scura nei toni del grigio ferro/micaceo così come rappresentato nei fotoinserti;
- il percorso di fruizione e belvedere della cascata dell'Otro venga realizzato contestualmente al lotto 2, al fine di consentire una rapida ridefinizione e riqualificazione della fascia fluviale del Torrente;
- la progettazione del lotto 1, prima della sua attuazione, dovrà essere rimodulata con criteri progettuali e soluzioni compositive coerenti con quanto previsto per il lotto 2 (che assicurino anche il raccordo morfologico tra i due lotti), da sottoporre a una nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza richiedente</i>	DOMANDA VARIANTE PEC.pdf.p7m

2	<i>Rilievo Pec approvato</i>	TAVOLE RILIEVO PEC APPROVATO.pdf.p7m
3	<i>Progetto approvato</i>	TAVOLE PROGETTO PEC APPROVATO.pdf.p7m
4	<i>Determina di esclusione VAS</i>	2021-000241-1_DET_110_2021.PDF
5	<i>Provvedimento esclusione comunale</i>	Provvedimento_di_esclusione_PINK.pdf
6	<i>Trasmissione progetto definitivo</i>	LETTERA INTEGRAZIONI.pdf.p7m
7	<i>Elaborati grafici</i>	Tavole VAR 1-10.pdf.p7m
8	<i>Elaborati grafici</i>	Tavole VAR 11-22.pdf.p7m
9	<i>Elaborati grafici integrativi</i>	210629_Elaborati_rev.01.pdf.p7m
10	<i>Relazione illustrativa variante</i>	ALL 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m
11	<i>Norme tecniche di attuazione Pec</i>	ALL 2 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.pdf.p7m
12	<i>Schema di convenzione</i>	ALL 3 - SCHEMA DI CONVENZIONE.pdf.p7m
13	<i>Relazione paesaggistica</i>	ALL 6 - RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
14	<i>Elaborato grafico – vallo paramassi</i>	ALL. 7 - VALLO PARAMASSI.pdf.p7m
15	<i>Progetto del verde</i>	ALL 8 - PROGETTO VERDE.pdf.p7m
16	<i>Integrazione tutela architettonica</i>	ALL 10 - TUTELA ARCHITETTONICA.pdf.p7m
17	<i>Rendering soluzioni alternative</i>	210629_materiali varianti.pdf (1).p7m
18	<i>Fotoinserimenti</i>	210629_render paesaggistica_rev.01.pdf.p7m
19	<i>Rendering ulteriori soluzioni alternative</i>	Tav_25b_materiali_varianti.pdf.p7m
20	<i>Particolari realizzativi</i>	Tav_26_sezione_palazzina.pdf.p7m

I Funzionari Istruttori  
Arch. Fabrizio Conte  
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*





Novara, &lt;data del protocollo&gt;

Alla Regione Piemonte

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Risp. al prot. n. 10479 del 06/08/2021  
(vs prot. 92481 del 05/08/2021)  
Class. 34.43.04/7.1

**Oggetto:** ALAGNA VALSESIA (VC)  
Variante n. 1 al Piano Esecutivo Convenzionato denominato "S.U.E. 11" per modifica al progetto architettonico del lotto 2  
Richiedente: [REDACTED]  
AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI PAESAGGISTICI (art. 146 d.lgs 42/2004 e s.m.i)  
PARERE VINCOLANTE

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per la Variante n. 1 al Piano Esecutivo Convenzionato denominato "S.U.E. 11" per modifica al progetto architettonico del lotto 2;

Premesso che l'intervento in oggetto costituisce variante al Piano Esecutivo Convenzionato denominato "S.U.E. 11", autorizzato con D.D. n.135 del 19/04/2019;

Preso atto che la presente Variante al PEC è stata esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica con determinazione n. 110 del 09/06/2021 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Alagna Valsesia;

Richiamato il parere espresso da questo Ufficio nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS con nota prot. n. 6850 del 27/05/2021;

Esaminata la documentazione messa a disposizione di quest'Ufficio; tenuto conto che la documentazione pervenuta tiene conto di quanto richiesto nell'ambito della verifica di VAS nella citata nota;

Considerato che il territorio comunale di Alagna Valsesia ricade nell'ambito paesaggistico 20 "Alta Valsesia" e che le aree interessate dal PEC in oggetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica, come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale, ed in particolare:

- ai sensi degli artt. 136 c. 1 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 con D.M. 01.08.1985 ("Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo" - B011 del Catalogo dei Beni Paesaggistici della Regione Piemonte-Prima Parte)

- ai sensi degli artt. 136 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 con DM 28/05/1927 ("Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata d'Otro, della cascata delle Pisse, del Salto della Sesia, della cascata del Torrente Bianco" - A184 del Catalogo dei Beni Paesaggistici della Regione Piemonte-Prima Parte)

- ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. n. 42/2004;

Considerato che, come si evince dalla documentazione trasmessa, la variante al PEC in oggetto prevede modifiche della soluzione proposta per il solo lotto 2, "lasciando lo schema rigido e ortogonale e sostituendolo con un disegno più naturale e armonico, andando anche a rivalutare l'assetto planovolumetrico al fine di riportarlo ad una condizione di naturalità antecedente gli interventi di insediamento dell'area che aveva visto la creazione di una sorta di "collina/vallo" a metà del lotto e la creazione di un campo da calcio oggi comunque inutilizzabile. Oltre all'assetto planovolumetrico il progetto punta su un linguaggio architettonico fortemente contemporaneo, che attraverso l'impiego di materiali e texture tipiche dei luoghi e del costruito e con forti rimandi a quella che è la cultura materiale locale, vada a creare un progetto correttamente inserito nel paesaggio;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Condividendo inoltre le valutazioni contenute nella suddetta relazione redatta dalla Regione Piemonte in merito alla soluzione progettuale con "basamento in pietra basso e tetto e pareti verticali in lamiera scura" (così come



riportata nell'elaborato denominato "Tav\_25b\_materiali\_varianti.pdf.p7m") in quanto "garantiscono la coerenza con le tipologie locali e con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato, pur reinterpretandoli in chiave contemporanea";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, **esprime parere favorevole** alle opere proposte nel rispetto delle prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio e delle seguenti ulteriori condizioni:

- sia dato puntuale adempimento alle operazioni di sistemazione a verde dell'area al fine di mitigare l'inserimento del complesso edilizio nel contesto paesaggistico;
- le murature ed i rivestimenti in pietra a vista siano realizzati impiegando materiale locale con pezzatura, cromia e posa in opera tale da conferire l'aspetto delle murature a secco tradizionali;
- venga salvaguardata la visibilità verso la cascata sul Torrente Otro, tutelata con M 28/05/1927 ("Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata d'Otro, della cascata delle Pisse, del Salto della Sesia, della cascata del Torrente Bianco" - A184 del Catalogo dei Beni Paesaggistici della Regione Piemonte-Prima Parte).

Si richiamano infine i contenuti della nota prot. 11342 del 26/08/2021 per gli aspetti di competenza ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. A. Ferrante

**IL SOPRINTENDENTE *ad interim***  
*arch. Antonella Ranaldi*

